

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 21/09/2018

FATTO

In data 27/10/2011 il ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote dello stipendio mensile per un importo finanziato lordo di Euro 37.680,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 314,00 ciascuna.

In pendenza di rapporto, il contratto veniva ceduto ad una società di cartolarizzazione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge n. 130/1999. Tanto si legge nel conteggio estintivo del 29/12/2015 (prodotto dal ricorrente) redatto dalla società cessionaria, in virtù del quale, dopo la scadenza di 49 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il prestito. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 296,42 a titolo di ristoro di oneri non maturati.

Con reclamo datato 24/11/2016 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati per complessivi Euro 2.073,00 alla società cessionaria, la quale dichiarava di null'altro dovere oltre all'abbuono già stornato nel conteggio estintivo, stante la natura *up front* delle commissioni percepite dall'agente e l'asserita competenza della compagnia assicurativa emittente la polizza a copertura del finanziamento per il rimborso degli oneri assicurativi non maturati.

Con nuovo reclamo del 5/01/2017 il ricorrente avanzava all'odierno resistente, succeduto all'originario mutuante in virtù di operazione di fusione per incorporazione, la medesima richiesta.

L'intermediario resistente vi rispondeva deducendo che il contratto in lite era stato oggetto di cessione ad una "società veicolo" mediante un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, sottolineava che di tale cessione era stata data pubblicità legale tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della predetta società cessionaria.

Ciononostante, il ricorrente rivolge il ricorso dell'11/07/2017 all'intermediario successore del cedente, insistendo nella richiesta di rimborso, oltre spese legali.

Il resistente nelle controdeduzioni ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva.

DIRITTO

In via preliminare si osserva che, essendo stato il contratto in lite ceduto, prima dell'estinzione, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge n. 130/1999 ad altro soggetto giuridico, il quale ha proceduto alla redazione e all'inoltro al ricorrente del conteggio estintivo, ivi avvertendolo dell'avvenuta cessione e rimarcando la propria esclusiva titolarità del rapporto, in tali ipotesi questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816/2018) ritiene che il debitore ceduto, il quale agisca per il rimborso di oneri non maturati in virtù dell'estinzione anticipata, debba convenire solo ed esclusivamente il soggetto che ha ricevuto il pagamento estintivo, e dunque colui che risultava titolare del rapporto al momento dell'estinzione.

L'eccezione è stata sollevata espressamente nelle proprie difese dal resistente, il quale invece è il successore del cedente.

Ne deriva l'assoluto difetto di legittimazione passiva del resistente nel procedimento in lite, con conseguente integrale rigetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI